

Atto Uff. Rep. n. 15/2013

Prot. 2919 del 07 MAR. 2013

Pubbbl. dal 7.03.13

AE 25.03.13



Università per Stranieri di Siena

decreto n. 127.13

Prot. 2918

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università di Siena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2012;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 "Attuazione decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 novembre 2011: "Definizione delle modalità e svolgimento delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 marzo 2012, n. 31 "Definizione posti disponibili per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado", con il quale sono stati attribuiti 438 posti, ripartiti tra le diverse classi di abilitazioni per le quali l'Ateneo attiva corsi di Tirocinio Formativo Attivo, ai quali potrebbero aggiungersi anche coloro che sono ammessi in sovrannumero ai sensi dell'art. 15 comma 17 del Decreto MIUR 249 del 2010 e dell'art. 1, comma 19, del Decreto MIUR 11 novembre 2011;
- VISTO il bando, emanato con Decreto Rettorale n. 194 del 3 maggio 2012, contenente le modalità di ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'anno accademico 2011/2012;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 novembre 2011 recante la "Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO lo schema del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca concernente il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale per svolgere compiti tutoriali nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, comunicato con nota del 31.01.2013;
- VISTA la nota del 10.10.2012 della Direzione Generale per il personale scolastico del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca concernente la relazione tra il Tirocinio Formativo Attivo e le c.d. "abilitazione verticali", "a cascata" o, comunque appartenenti ad ambiti disciplinari;
- VISTA la corrispondenza con la dott.ssa Lucrezia Stellacci Capo del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e in particolare l'email del 26 febbraio 2013 con la quale si

IL RETTORE

(Prof. Massimo VEDOVELLI)



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 127.13

afferma che i corsisti dell'Università per Stranieri di Siena potranno svolgere il tirocinio pratico presso gli analoghi corsi universitari di lingue orientali dell'Università stessa o presso le scuole statali in corsi di lingue europee;

DECRETA

ART. 1

Oggetto

L'Università per Stranieri di Siena indice una selezione per titoli e colloquio per il reclutamento degli insegnanti in servizio presso le istituzioni scolastiche delle scuole secondarie per lo svolgimento nell'anno accademico 2012/2013 dei compiti tutoriali di cui all'art.11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, nell'ambito dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo. All'Università per Stranieri sono attribuiti n. 2 tutor, per il sostegno alle attività di tirocinio dei TFA nella classi di: A111 cinese, A112 arabo e A113 giapponese, da selezionare tra le seguenti classi di abilitazione: A246 Lingua e civiltà straniera (francese); A346 Lingua e civiltà straniera (inglese); A446 Lingua e civiltà straniera (Spagnola); A546 Lingua e civiltà straniera (Tedesca).

I TUTOR DEVONO POSSEDERE I REQUISITI E INDICATI DAL D.M. 8 NOVEMBRE 2011 E DALL'ART. 3 DEL PRESENTE BANDO.

ART. 2

Caratteristiche dell'incarico di Tutor coordinatore

Ai sensi dell'art.11, comma 2 del D.M. n. 249/2010 ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

- a. orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b. provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- c. supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
- d. seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

L'incarico di tutor coordinatore comporta l'esonero parziale dall'insegnamento nella scuola. Esso ha la durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un ulteriore anno, ed è soggetto a conferma annuale previa valutazione dei parametri di cui al comma 7 dell'art. 11 del DM 249/2010.

Un ulteriore incarico di tutor coordinatore può essere conferito alla stessa persona solo dopo un anno dalla cessazione del precedente incarico. Il personale eventualmente revocato dall'incarico di tutor coordinatore, a seguito della valutazione di cui al primo comma del presente articolo, non può partecipare alle selezioni per il medesimo ruolo nei successivi cinque anni.

IL RETTORE

(Prof. Massimo VEDOVELLI)



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 127.13

L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

In caso di mancata attivazione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo il personale in semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.

L'orario di servizio previsto per i tutor coordinatori presso le istituzioni scolastiche di appartenenza sarà articolato secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 8 novembre 2011

Art.3

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i docenti in servizio a tempo indeterminato presso le scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei seguenti requisiti:

1. almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre anni di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
2. avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti, previsti nella tabella 2 allegato A del D.M. 8 novembre 2011, e precisamente:
 - a. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
 - b. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
 - c. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
 - d. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (punti 3);
 - e. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
 - f. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
 - g. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
 - h. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);

IL RETTORE

(Prof. Massimo VEDOVELLI)



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 127.13

- i. titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
- j. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
- k. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);
- l. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l'esclusione dalla selezione di quei candidati che non risultino in possesso dei prescritti requisiti.

ART. 4

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in lingua italiana, in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso di selezione, sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore – Università per Stranieri di Siena e presentata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo unistrasi@pec.it **esclusivamente** da indirizzo PEC.

Le domande devono pervenire tassativamente entro il 20 MARZO 2013.

Il candidato deve presentare una domanda indicando la classe di abilitazione per cui intende partecipare alla selezione.

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo il termine di scadenza sopra indicato.

Il candidato allega alla domanda:

- 1. i titoli ritiene utile far valere ai fini della selezione, di cui all'art.3;
- 2. le pubblicazioni
- 3. documento di identità e codice fiscale.

I soli titoli possono essere anche attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/00, nella quale il candidato deve fornire tutti gli elementi necessari per l'individuazione, la valutazione e l'accertamento della veridicità dei dati dichiarati.

I documenti, i titoli e le pubblicazioni devono essere inviati in formato PDF, contestualmente alla domanda.

IL RETTORE
(Prof. Massimo VEDOVELLI)



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 127.13

I titoli devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Non saranno presi in considerazione eventuali titoli e/o pubblicazioni che perverranno all'Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati portatori di handicap ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 104 nella domanda di partecipazione alla selezione devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione del Personale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione alla Divisione del personale, del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5

Commissione giudicatrice

I componenti della Commissione giudicatrice sono nominati con provvedimento del Direttore generale, e provvederanno alla valutazione titoli ed al colloquio, formulando al termine la graduatoria di merito.

ART. 6

Fasi della selezione e valutazione titoli

Lo svolgimento della selezione prevede:

- **valutazione dei titoli**
- **un colloquio.**

La Commissione dispone di 100 punti, 50 per la valutazione dei titoli e 50 punti per la valutazione del colloquio.

Il colloquio sarà rivolto ad un numero di candidati non superiore al triplo rispetto ai posti disponibili presso questo Ateneo. Nel caso di un numero di domande superiore al triplo dei posti disponibili, gli ammessi al colloquio

AM

IL RETTORE
(Prof. Massimo VEDOVELLI)



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 127.13

verranno identificati tramite una graduatoria risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli.

Sulla base della somma del punteggio finale ottenuto da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio sarà formata la graduatoria finale unica.

Saranno valutati i titoli secondo quanto indicato all'art.3.

Al fine di consentire una corretta valutazione da parte della Commissione, il candidato deve fornire tutti gli elementi utili per l'individuazione dei titoli dichiarati.

ART. 7

Diario e svolgimento del colloquio

Il colloquio consisterà in un'intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti.

L'elenco degli ammessi al colloquio, la data e il luogo di svolgimento del colloquio, verrà pubblicato sul sito dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.unistrasi.it>.

Ai candidati ammessi al colloquio non sarà dato altro avviso.

I candidati devono presentarsi per sostenere il colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento validi ai sensi dell'art.35 del d.p.r. n.445/00: carta di identità, passaporto, patente di guida, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

La mancata presentazione di un candidato al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla selezione.

Il colloquio si svolge in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco è affisso nel medesimo giorno nella sede dove ha avuto luogo il colloquio.

ART. 8

Graduatorie di merito

Il voto riportato nel colloquio e nella valutazione dei titoli costituisce per ciascun candidato, il punteggio finale su **100** punti in base al quale la Commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito.

Con provvedimento del Rettore sono approvati gli atti concorsuali e la graduatoria di merito.

La graduatoria è pubblicata sul sito web dell'Università.

La graduatoria hanno validità quattro anni dalla data del

IL RETTORE
(Prof. Massimo VEDOVELLI)



Università per Stranieri di Siena

segue decreto n. 127.13

provvedimento di approvazione degli atti e vi si potrà attingere per sostituzioni o surroghe.

L'Università per Stranieri di Siena comunicherà la suddetta graduatoria agli Uffici scolastici territoriali interessati, anche ai fini della modifica del contratto individuale di lavoro.

ART. 9

Restituzione della documentazione

Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, questo Ateneo provvede a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine l'Università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

ART. 10

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

ART. 11

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 12

Pubblicità

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Ufficiale Informatico dell'Ateneo e reso disponibile sul sito web dell'Università per Stranieri di Siena.

Siena, 07 MAR. 2013

Il Rettore
(Prof. Massimo Vedovelli)

